

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1933/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) n. 1933/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005, la Repubblica di Bielorussia (di seguito «Bielorussia») è un paese beneficiario del regime delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.
- (2) Il 29 gennaio 2003 la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno rivolto una domanda congiunta alla Commissione, affinché si proceda ad un'inchiesta, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2501/2001, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽²⁾, in merito alle presunte violazioni della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva in Bielorussia.
- (3) La Commissione ha esaminato tale domanda in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate ed ha deciso, con la decisione del 29 dicembre 2003 ⁽³⁾, di avviare un'inchiesta. Sono state richieste informazioni alle parti interessate tramite la pubblicazione di un avviso ⁽⁴⁾.
- (4) Le autorità della Bielorussia sono state ufficialmente informate dell'apertura dell'inchiesta. Esse hanno negato ogni violazione delle convenzioni n. 87 (concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e n. 98

(concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

- (5) Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta condotta in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate hanno confermato tuttavia l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva previsti dalle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL. Tra l'altro, la Commissione ha appreso che l'OIL ha esaminato la situazione in Bielorussia relativamente a queste due convenzioni ed ha avviato la propria indagine nel novembre 2003. Da tale indagine è scaturita la relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004 contenente dodici raccomandazioni sull'adozione di misure specifiche intese a migliorare la situazione in Bielorussia. La Bielorussia è stata sollecitata a mettere in atto tali raccomandazioni entro il 1° giugno 2005, senza alcun esito. Sulla base di tali informazioni e delle proprie osservazioni, la Commissione ha ritenuto giustificata la revoca temporanea del regime preferenziale.

- (6) Il 17 agosto 2005 la Commissione ha deciso di procedere al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia ⁽⁵⁾. L'annuncio dell'apertura del periodo di sei mesi di controllo e valutazione ⁽⁶⁾ conteneva anche una dichiarazione dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali, a meno che, entro la scadenza di tale periodo, la Bielorussia non s'impegnasse ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e diritti fondamentali sul lavoro, come indicato nelle dodici raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004. Le autorità bielorusse sono state informate ufficialmente di tale decisione e di tale annuncio.

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2005.

⁽³⁾ Decisione 2004/23/CE della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 90).

⁽⁴⁾ GU C 40 del 14.2.2004, pag. 4.

⁽⁵⁾ Decisione 2005/616/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 16).

⁽⁶⁾ GU C 240 del 30.9.2005, pag. 41.